



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

P.zza San Rocco n°9
Settore Finanziario Servizio Tributi



Regione Lombardia



Parco del Ticino

INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, di immobili.

Con Legge n. 147/2013 è stato escluso il versamento dell'Imposta Municipale propria dall'anno 2014 per le seguenti categorie di immobili:

- **Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;**
- **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;**
- **Fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.**

Il Comune di Motta Visconti ha confermato per l'anno 2017, le seguenti aliquote:

- **0,58 %** aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- **0,88 %** aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, ricomprendendo in tale fattispecie gli immobili classificati nella categoria A ad esclusione della categoria A10 e per gli eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C6 C2 e C7;
- **0,93 %** per tutti gli altri immobili;

La detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l'anno 2017 è fissata nella misura di 200,00 euro.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

È inoltre considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; **per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare all'ufficio tributi una comunicazione entro 30 giorni dalla data in cui l'anziano o disabile ha acquisito la residenza in istituto.**

Il trattamento previsto per l'abitazione principale si applica anche sulla casa coniugale che a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnata ad uno dei due coniugi, il coniuge assegnatario è soggetto obbligato al pagamento dell'imposta.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per l'individuazione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità si rimanda all'art. 4 del vigente regolamento consultabile anche sul sito del comune www.comune.mottavisconti.mi.it

La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.

Per i fabbricati il riferimento è la rendita risultante in catasto al 1 gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente, determinato in relazione alla tipologia dell'immobile, pari a:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) ad esclusione della categoria A/10 (uffici e studi privati), e nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (scuole, collegi, convitti ecc) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);
- 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, case di cura, fabbricati produttivi ecc) escluso D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

Per terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto dal reddito dominicale che risulta in catasto al 1 gennaio dell'anno d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall'IMU.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23, con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

VERSAMENTI

Il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2017 deve essere effettuato nei seguenti modi:

Per tutti gli altri fabbricati:

- o la prima rata entro il 16.06.2017 nella misura del 50%;
- o la seconda rata entro il 16.12.2017 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquote applicate dal comune nel 2017;

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il modello F24 semplificato Sezione EL o il modello F24 ordinario compilando la "SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" inserendo il codice comune F783, con i seguenti codici tributo:

3912	3914	3916	3918	3930	3925
per l'abitazione principale e pertinenze	per i terreni	per le aree fabbricabili	per gli altri fabbricati	Fabbricati gruppo catastale D quota comune	Fabbricati gruppo catastale D quota stato

Il Servizio Tributi in occasione delle scadenze di pagamento attiva lo sportello IMU al servizio del cittadino.

Per agevolare il contribuente si informa che è possibile fornire l'indirizzo mail per ricevere direttamente il calcolo del dovuto, inviando una richiesta al seguente indirizzo: tributi@comune.mottavisconti.mi.it

I contribuenti che non sono in possesso di indirizzo mail possono accedere al servizio solo su appuntamento telefonando ai seguenti numeri telefonici: 02/90008110 - 02/90008121